

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13

Il Commissario Straordinario

- ritenuto opportuno modificare l'art. 10, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in materia di incompatibilità per i Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva e di integrare la disposizione con una ulteriore previsione regolamentare;

- visto l' art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2006

p. IL SEGRETARIO

IL VICE SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Guido Rossi

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.**Art. 10
I Dirigenti Federali**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.	<p>4. Le cariche di componenti di organi della giustizia sportiva sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.</p> <p>Non possono altresì ricoprire cariche di componenti di organi della giustizia sportiva coloro che nei due anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo, attività in nome, per conto e/o a favore di società o tesserati della F.I.G.C..</p> <p>4.bis Non possono prestare attività di difesa o patrocinio avanti agli organi della giustizia sportiva, coloro che, nei tre anni precedenti, siano stati componenti di organi della giustizia sportiva.</p>
DISPOSIZIONE TRANSITORIA	
Il divieto di cui al comma <i>4 bis</i> trova applicazione nei confronti dei componenti degli organi della giustizia sportiva nominati dopo la pubblicazione della suddetta disposizione, nonché nei confronti di coloro che, già nominati all'entrata in vigore della norma, restino in carica decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della stessa.	